



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni;

VISTO l’art.44, comma 1 lett. a) del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO, in particolare, l’art.86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo n.163/2006 nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO l’art.1, comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione dell’aliquota IRAP;

VISTO l’art.2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l’art.1 del Decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito nella legge 9 agosto 2013, n.99, nella parte in cui prevede incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori giovani;

VISTO l’art.1, commi 20-23 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), in materia di IRAP;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

VISTO l'art.1, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

VISTO il decreto ministeriale 22 novembre 2013, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali per il settore pubblico e per il settore privato, a valere dai mesi di luglio e ottobre 2013;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, per il settore pubblico, a valere dal mese di gennaio 2014 e, per il settore privato, a valere dai mesi di gennaio, maggio, luglio e ottobre 2014, nonché gennaio e febbraio 2015;

ESAMINATO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali stipulato il 24 maggio 2013 tra FEDERAMBIENTE e FP CGIL, FIT CISL UILTRASPORTI e FIADEL;

ESAMINATO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali stipulato il 22 dicembre 2014 tra Assoambiente- Sezione Rifiuti Urbani-, con l'assistenza di FISE e F.P-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopraindicati contratti, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

ACCERTATO che nell'ambito dei suddetti contratti non sono stati stipulati accordi territoriali;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

DECRETA

ART.1

Il costo orario dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, è aggiornato, per il settore pubblico, con riferimento al CCNL avente come parte datoriale FEDERAMBIENTE, a valere dal mese di gennaio 2014; per il settore privato, con riferimento al CCNL avente come parte datoriale ASSOMBIENTE- Sezione Rifiuti Urbani, a valere dai mesi gennaio, maggio luglio e ottobre 2014, nonché gennaio e febbraio 2015.

Il costo del lavoro è calcolato, a livello nazionale, per operai e impiegati, in distinte tabelle, che fanno parte integrante del presente decreto.

ART.2

Le tabelle prescindono:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) dagli oneri scaturenti dall'applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
- c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi all'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.).

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it

Giuliano POLETTI

Roma, 21 maggio 2015